

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL PARTENARIATO
DELLA FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI E UTILIZZO DEL LOGO

Art. 1 – Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio o del partenariato e dell'utilizzo del logo della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi.

Art. 2 – Definizione del Logo della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi

Ai fini del presente regolamento e della sua applicazione, viene definito "Logo della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi" il logo istituzionale D.M.O. Dolomiti Bellunesi.

Il logo istituzionale viene abbinato al Logo relativo al marchio di destinazione "Dolomiti Bellunesi_The Mountains of Venice" qualora l'attività abbia come obiettivo la promozione di destinazione.

Per ulteriori modalità di comunicazione inerenti l'utilizzo del marchio di destinazione "Dolomiti Bellunesi_The Mountains of Venice" si rimanda ad apposito regolamento e manuale d'uso.

Art. 3 – Definizione di patrocinio

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento della Fondazione ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate sul territorio provinciale delle dolomiti bellunesi e ritenute meritevoli per la loro finalità.

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Fondazione.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio provinciale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento della Fondazione, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

soggetti pubblici: Comuni, Province, Comunità Montane, Università, Istituzioni ed altri Enti;

soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguono con l'evento il fine di lucro.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, comunicazione on line, etc.) attraverso l'apposizione del logo della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare in tutte le attività di promozione e comunicazione della manifestazione o dell'iniziativa.

Art. 5 – Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 4, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione turistica del territorio in modo valutato rilevante ed incisivo.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

- a) Il Patrocinio della Fondazione può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 5;
- b) il Presidente concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati;
- c) il patrocinio della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine della Fondazione, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi";
- d) il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno;
- e) la concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio della Fondazione, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui la Fondazione, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. coinvolgimento del proprio personale in specifiche attività per l'organizzazione dell'iniziativa);
- f) nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla Fondazione che si riserva di riesaminare la domanda;
- g) il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;
- h) la Fondazione può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del territorio delle Dolomiti Bellunesi.

Art. 7 - Criteri per la concessione

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- 1. coerenza dell'iniziativa con le finalità della Fondazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche della Fondazione;
- 2. carattere locale, nazionale o internazionale;
- 3. coerenza con il piano di sviluppo della Fondazione e le sue linee strategiche di intervento;
- 4. rilevanza di interesse pubblico delle manifestazioni o iniziative promosse e valenza di carattere territoriale, di destinazione o di prodotto.

Art. 8 - Utilizzo del logo

Il soggetto patrocinato utilizza il logo della Fondazione Dolomiti Bellunesi negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno della Fondazione stessa;

Il ruolo della Fondazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello logo della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi per fini commerciali e politici.

La Fondazione si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessorio.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande di patrocinio

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Fondazione , ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno **10 giorni** prima della data di svolgimento dell'evento o dell'iniziativa.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata, preferibilmente via PEC consorziodmodolomiti@pec.it al Presidente della Fondazione e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Fondazione di valutare l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- > il titolo e la data della manifestazione/iniziativa
- > la tipologia dell'evento/iniziativa per cui si richiede il patrocinio
- > la finalità dell'evento/iniziativa, specificando se si tratta di iniziativa con o senza scopo di lucro
- > l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria
- > l'indirizzo, il telefono, la mail e/o la PEC del richiedente
- > il programma della manifestazione o iniziativa
- > ogni altra informazione utile a valutare la richiesta.
- > La ricaduta sul territorio in numero di presenze – comunicazione - ecc

Art. 10 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro massimo **15 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web della Fondazione Dolomiti Bellunesi.

Art. 11 – Definizione di partenariato

Per “partenariato” si intende l'adesione della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi in qualità di soggetto sostenitore, partner associato o partner operativo (con o senza impegno finanziario) a progetti presentati a valere su Bandi di carattere locale, regionale, nazionale o internazionale e promossi da Istituzioni, Enti o Fondazioni.

Art. 12 – Modalità di concessione del partenariato

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi potrà concedere il partenariato ad iniziative di interesse pubblico e affini ai propri ambiti di applicazione in coerenza con gli obiettivi statutari.

La Fondazione valuterà le istanze di adesione e la concessione di partenariato previa analisi di scheda progettuale preliminare comprensiva di: obiettivi, azioni, partner, durata del progetto, oneri economici (se previsti).

La richiesta dovrà pervenire alla Fondazione almeno **20 giorni** prima del termine previsto dal bando cui il progetto stesso si riferisce. Oltre questo termine le richieste non verranno prese in considerazione.

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi provvederà a valutare le istanze e a decidere, qualora vi fossero più richieste per lo stesso bando, quali sostenere sulla base della maggiore aderenza rispetto alle proprie funzioni ed ai propri obiettivi strategici pluriennali.

In caso di concessione di partenariato soggetto ad un impegno formale di cofinanziamento, le richieste saranno valutate dal CdA e deliberate con atto interno previa verifica della disponibilità economica da dell'ente.

Art. 13 - Criteri per la concessione e utilizzo del logo

In riferimento ai criteri di concessione ed alle modalità di utilizzo del logo, si rimanda agli art. 7 ed 8 del presente regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato dal CDA della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

***** ***** ***** ***** ***** *****